

C.C. N° 56/07.07.2015

OGGETTO: Bilancio di previsione 2015 e suoi allegati. Variazioni.

Udita la discussione relativa all'argomento in oggetto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamata la propria deliberazione n. 22 del 11 marzo 2015 relativa all'approvazione del Bilancio di Previsione per l'esercizio 2015 ed allegati Bilancio Pluriennale e Relazione Previsionale e Programmatica 2015-2017;

Dato atto che è stato approvato il conto dei gestione per l'esercizio 2014, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 118/2011 e che è stato accertato un avanzo di amministrazione per complessivi €1.520.023,85 di cui € 7.250.128,32 vincolati ed €4.269.895,53 per finanziamento di spese in conto capitale;

Ritenuto necessario inoltre provvedere ad apportare al bilancio di previsione per l'esercizio corrente le seguenti ulteriori variazioni in conto capitale per complessivi €185.000,00:

- Inserimento di nuovo intervento per lavori per il ripristino della sicurezza di edifici scolastici mediante reti antisfondellamento per di euro 790.000,00
- Variazione in diminuzione per l'intervento manutenzione straordinaria della Scuola Elementare "C. Collodi" di Marina di Cecina per €100.000,00
- Variazione in diminuzione per l'intervento manutenzione straordinaria Asilo Nido "Pollicino" per €60.000,00;
- Variazione in diminuzione per l'intervento manutenzione straordinaria scuole materne per € 175.000,00 ;
- Variazione in diminuzione per l'intervento manutenzione straordinaria scuole elementari per €190.000,00 ;
- Variazione in diminuzione per l'intervento manutenzione straordinaria scuole medie per € 80.000,00 :

Dato atto che l'interventi elencati necessitano di complessivi € 185.000,00 da finanziare mediante applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione destinata agli investimenti;

Visto il prospetto di variazioni di bilancio, allegato A, facente parte integrante della presente deliberazione, comportanti variazioni nette in aumento pari ad €185.000,00;

Preso atto del mantenimento dell'equilibrio di bilancio a termine di Legge;

Dato atto inoltre del permanere, dopo le suddette variazioni, del rispetto del patto di stabilità come rappresentato dagli artt. 77 *bis* - commi da 2 a 31 - del Decreto Legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni nella Legge 6 agosto 2008, n. 133, come successivamente ulteriormente modificato dal D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dalla Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147 così come risultanti dal "Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015-2017" e dei "Flussi di cassa relativi alla spesa in conto capitale triennio 2015-2107" allegati e parte integrante della presente deliberazione;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il positivo parere del Collegio dei Revisori;

Visti i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, allegati al presente provvedimento;

Consiglieri presenti e votanti n° 15;

Effettuata apposita votazione sull'argomento in oggetto che viene approvato con n° 10 voti favorevoli e con n° 5 voti astenuti (Barabino, Pistillo, Vecchio, Farinetti e Tovani);

DELIBERA

1. Di apportare al bilancio di previsione per l'esercizio 2015, le variazioni alle risorse ed agli interventi come da allegato A, facente parte integrante del presente atto, per le motivazioni rappresentate in narrativa;
2. Di dare atto del mantenimento dell'equilibrio di bilancio;
3. Di prendere atto del "Prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno 2015-2017" e dei "Flussi di cassa relativi alla spesa in conto capitale triennio 2015-2017" allegati e parte integrante della presente deliberazione, quali linee programmatiche di intervento ai fini correttivi del saldo finanziario programmatico finalizzate al raggiungimento del patto di stabilità interno;
4. Di apportare al bilancio pluriennale 2015-2017 le variazioni sopra elencate;
5. Di ritenere conseguentemente modificata la Relazione Previsionale e Programmatica 2015/2017;

IL CONSIGLIO COMUNALE, infine

Su proposta del Presidente, con n° 10 voti favorevoli e con n° 5 voti astenuti (Barabino, Pistillo, Vecchio, Faenetti e Tovani);

DELIBERA, altresì

6. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 1

Esercizio 2015

06/07/2015

DELIBERA 2015 949 Tipo CC Numero del 07/07/2015								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE						
		AVANZO DI AMMINISTRAZIONE	0,00		0,00		0,00	
			389.781,51		0,00		0,00	
			185.000,00	574.781,51	0,00	0,00	0,00	0,00
		Totale avanzo	185.000,00		0,00		0,00	
		Totale entrate	0,00		0,00		0,00	
		Totale generale variazioni delle entrate comprensivo dell'avanzo	185.000,00		0,00		0,00	

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 2

Esercizio 2015

06/07/2015

DELIBERA 2015 949 Tipo CC Numero del 07/07/2015								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
	2	TITOLO II - SPESE IN CONTO CAPITALE						
	04	FUNZIONE 4 - ISTRUZIONE PUBBLICA						
	04 01	SERVIZIO 1 - SCUOLA MATERNA						
2 04 01 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	200.000,00 436.853,61 -191.000,00	245.853,61	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 04 01 06		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00 9.349,93 750,00	10.099,93	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1	-190.250,00		0,00		0,00	
	04 02	SERVIZIO 2 - ISTRUZIONE ELEMENTARE						
2 04 02 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	200.000,00 749.144,83 3.000,00	752.144,83	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
2 04 02 06		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	0,00 55.542,26 7.500,00	63.042,26	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 2	10.500,00		0,00		0,00	
	04 03	SERVIZIO 3 - ISTRUZIONE MEDIA						
2 04 03 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	879.000,00 1.062.136,55 232.000,00	1.294.136,55	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 3	232.000,00		0,00		0,00	
		TOTALE FUNZIONE 4	52.250,00		0,00		0,00	
	10	FUNZIONE 10 - SETTORE SOCIALE						
	10 01	SERVIZIO 1 - ASILI NIDO, SERVIZI PERL'INFANZIA E PER I MINORI						
2 10 01 01		INTERVENTO 1 - ACQUISIZIONE DI BENI IMMOBILI	1.632.000,00 1.667.146,59 129.000,00	1.796.146,59	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00

VARIAZIONI PLURIENNALI AL BILANCIO DI GESTIONE PER DELIBERA

COMUNE DI CECINA

Pag. 3

Esercizio 2015

06/07/2015

DELIBERA 2015 949 Tipo CC Numero del 07/07/2015								
CODICE	CAP / ART	DENOMINAZIONE	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2015 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2016 Previsione attuale	Previsione iniziale Prev. precedente Importo variazione	2017 Previsione attuale
2 10 01 06		INTERVENTO 6 - INCARICHI PROFESSIONALIESTERNI	50.000,00 51.787,58 3.750,00	55.537,58	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00 0,00 0,00	0,00
		TOTALE SERVIZIO 1	132.750,00		0,00		0,00	
		TOTALE FUNZIONE 10	132.750,00		0,00		0,00	
		TOTALE TITOLO II	185.000,00		0,00		0,00	
		Totale spesa	185.000,00		0,00		0,00	



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2017

(Art. 77 bis L. 21 agosto 2008, n. 133, art. 2, comma 41, lettera b) L. 22 dicembre 2008, n.203, art. 7-*quater*, comma 9, lettera a) D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, Decreto M.E.F. n. 0086258 del 31 luglio 2009, art. 9 *bis* D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 4 *quinquies* e ss. D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42, art. 14 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, commi 87-98, L. 13 dicembre 2010, n. 220, D.P.C.M. 23 marzo 2011, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, artt. 30 ss. L. 12 novembre 2011, n. 183, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 [c.d. decreto "Salva-Enti"], L. 24 dicembre 2012, n. 228 [Legge di Stabilità 2013], Circolare M.E.F. 7 febbraio 2013, n. 5), commi 532 ss. L. 27 dicembre 2013, n. 147 [Legge di Stabilità 2014], Circolare Mef n. 6 del 18 febbraio 2014, L. 23 dicembre 2014, n. 190 [Legge di Stabilità 2015], Decreto MEF n. 52518 del 26 giugno 2015)

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di verificare il raggiungimento prospettico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica ed il monitoraggio della programmazione triennale 2015-2017 così come da L. 133 del 21 agosto 2008, della manovra finanziaria approvata con D.L. 78/2010, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 ed infine dalla Legge di Stabilità 2015 del 23 dicembre 2014, n. 190 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2015-2017 per i Comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 e le normative di interesse emanate nel corso degli anni hanno stratificato numerose novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2015-2017. Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina dispone una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2015 ed in particolare, è previsto un allentamento rispetto agli anni precedenti imponendo, al contempo, una riduzione dei trasferimenti erariali e l'inclusione di impegno figurativo dei fondi crediti di dubbia esigibilità; in tal modo gli obiettivi sono allineati alle limitazioni già programmate dall'anno passato per tutto il triennio 2015-2017.

OBIETTIVI E RISULTATI PREVISIONALI 2015-2017

L'articolo 31, commi da 2 a 6-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), come da ultimo modificato e integrato dalla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), definisce le modalità di determinazione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno degli enti locali per il periodo 2015-2018. In particolare, le novità più significative introdotte dalla legge di stabilità 2015 rispetto alla disciplina previgente riguardano:

1. lo scorrimento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo dal triennio 2009-2011 al triennio 2010-2012 (articolo 1, comma 489, lettera a), della legge di stabilità 2015);
2. la riduzione dei coefficienti annuali per la determinazione dei saldi obiettivo al fine di ridurre, nel periodo 2015-2018, il contributo richiesto agli enti locali mediante il patto di stabilità interno per complessivi 2.889 milioni di euro annui, di cui 2.650 milioni di euro ai comuni e 239 milioni di euro alle province (lettere b), c) e

d) del comma 489). In particolare, i coefficienti che ciascun ente deve applicare alla spesa corrente media registrata nel periodo di riferimento 2015-2018 sono stati così rideterminati:

- per le province e le città metropolitane, pari a 17,20% per l'anno 2015 e a 18,03% per gli anni 2016, 2017 e 2018;
- per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, pari a 8,60% per l'anno 2015 e a 9,15% per gli anni 2016, 2017 e 2018;

3. la disapplicazione, a decorrere dall'anno 2015, del meccanismo di riparto dell'ammontare del concorso alla manovra tra i singoli enti basato su criteri di virtuosità introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011. Conseguentemente, è sospesa l'applicazione del comma 6 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 che stabilisce la rideterminazione in aumento – fino ad un massimo di un punto percentuale – dei coefficienti da applicare per l'individuazione dell'obiettivo di saldo per gli enti non virtuosi. È, inoltre, disposta la disapplicazione dell'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che rende transitorio l'attuale meccanismo di calcolo dei saldi obiettivo (tramite l'applicazione delle percentuali alla spesa media corrente), nelle more dell'adozione del suddetto meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità (comma 492, lettere b) e c)). Giova precisare che la disapplicazione del citato meccanismo della virtuosità è connessa all'inserimento, a decorrere dal 2015, nel computo del saldo finanziario rilevante ai fini del patto di stabilità interno del Fondo crediti di dubbia esigibilità, che introduce nuovi elementi di virtuosità nelle regole del patto di stabilità interno redistribuendo la manovra a favore degli enti con maggiore capacità di riscossione.

4. l'introduzione di una nuova disciplina in materia di regionalizzazione del patto di stabilità interno, verticale ed orizzontale (precedentemente contenuta nei commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220), al fine di adeguarla ai nuovi vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario, basati sul conseguimento del pareggio di bilancio. Inoltre, le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale, che hanno lo scopo di consentire agli enti locali di effettuare pagamenti in conto capitale destinati agli investimenti, sono state riunite in un'unica procedura - gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione - articolata in due fasi successive al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti: la prima fase si conclude il 30 aprile e la seconda il 30 settembre (commi da 479 a 483 dell'articolo 1). Conseguentemente, alle regioni - escluse la regione Trentino Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano - e ai rispettivi enti locali la predetta disciplina sostituisce quella previgente del cosiddetto "patto regionale verticale" nonché del cosiddetto "patto regionale orizzontale", contenute, rispettivamente, nei commi da 138 a 140 e nei commi da 141 a 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, fermi restando gli effetti sugli anni 2015 e 2016 derivanti dalla loro applicazione negli anni 2013 e 2014.

La legge di stabilità 2015, come già accennato nel precedente punto 3, è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno degli enti locali (comuni, province e città metropolitane) inserendo gli accantonamenti del Fondo crediti di dubbia esigibilità (da determinare in applicazione delle nuove regole contabili) tra le spese che rilevano ai fini della verifica del rispetto dei predetti obiettivi. La medesima disposizione prevede, inoltre, che sulla base delle informazioni relative al valore degli accantonamenti effettuati sul fondo crediti di dubbia esigibilità per l'anno 2015, acquisite con specifico monitoraggio, possono essere modificate le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali per il medesimo anno definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011. A decorrere dal 2016, le percentuali sono rideterminate tenendo conto del valore degli accantonamenti effettuati sul Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Un'ulteriore novità introdotta dalla legge di stabilità 2015 è rappresentata dalla previsione che consente all'ANCI e all'UPI di formulare proposte alternative di riparto dell'obiettivo del patto di stabilità interno, da finalizzare entro il 31 gennaio 2015. In particolare, il comma 489, lettera e), dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014, ha stabilito che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, possano essere ridefiniti, su proposta dell'ANCI e dell'UPI, entro il 31 gennaio 2015 e fermo restando l'obiettivo complessivo del comparto, gli obiettivi degli enti locali, anche tenendo conto di alcune specifiche esigenze di spesa. Tale disposizione, però, non ha avuto attuazione non essendo pervenute, entro il predetto termine del 31 gennaio 2015, le proposte definitive da parte di ANCI e

UPI finalizzate alla rimodulazione degli obiettivi del patto di stabilità interno. La medesima norma prevede, in tal caso, che gli obiettivi di ciascun ente sono quelli individuati applicando le percentuali di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011.

Tuttavia, successivamente alla predetta data del 31 gennaio 2015, l'ANCI ha presentato una proposta di revisione dei criteri per la definizione degli obiettivi finanziari dei comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, che tiene anche conto delle esigenze di spesa previste dalla richiamata lettera e) del comma 489, sulla quale è stata raggiunta l'intesa nella seduta della Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19 febbraio 2015. La predetta intesa, con riferimento ai soli comuni ricadenti nel territorio delle predette regioni, è stata recepita dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 giugno 2015, n.78. Conseguentemente, per il periodo 2015-2018, i suddetti comuni assumono gli obiettivi del patto di stabilità interno indicati, con riferimento a ciascun comune, nella tabella 1 allegata al citato decreto legge. Inoltre, il medesimo comma 1 prevede che i predetti obiettivi siano ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato nel bilancio di previsione di ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE). Poiché l'importo accantonato da parte di ciascun Comune al FCDE è suscettibile di variazioni in corso d'anno, i predetti comuni aggiornano il prospetto degli obiettivi ogni qual volta procedono alla variazione del predetto importo.

Il comma 2 del richiamato articolo 1 del decreto legge n.78/2015 introduce, come già accennato, un ulteriore elemento di novità nella metodologia di determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno dei predetti comuni rappresentato dall'attribuzione di spazi finanziari, per complessivi 100 milioni di euro, per sostenere spese per eventi calamitosi, per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici e del territorio, ivi incluse quelle connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto, per l'esercizio della funzione di ente capofila, per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio.

Conseguentemente, per i comuni di cui alla tabella 1 allegata al citato decreto legge, non trovano applicazione il terzo ed il quarto periodo del comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che prevedono la possibilità di modificare le percentuali da applicare per il computo dei saldi obiettivo degli enti locali definite dall'articolo 31, comma 2, della legge n. 181 del 2011, rispettivamente per l'anno 2015, sulla base delle informazioni acquisite con specifico monitoraggio relative al valore degli accantonamenti effettuati sul FCDE, e a decorrere dal 2016, sulla base del valore degli accantonamenti al Fondo crediti di dubbia esigibilità nell'anno precedente.

Per i comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015, ove non diversamente previsto, restano ferme le modalità di calcolo per la determinazione del concorso alla manovra contenute nel citato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Pertanto, per i predetti enti, il saldo finanziario di riferimento per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2010-2012, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del quadriennio dal comma 2, lettere b) e c), del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Ai fini della determinazione dello specifico obiettivo programmatico, il comma 3 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 individua, quale parametro di riferimento del patto di stabilità interno, il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali, al netto delle riscossioni e concessioni di crediti, calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti.

Tra le operazioni finali non sono da considerare l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Infatti, l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non rileva ai fini del patto di stabilità interno in quanto, in base alle regole europee della competenza economica, gli avanzi di amministrazione che si sono realizzati negli esercizi precedenti non sono conteggiati ai fini dell'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche, al contrario delle correlate spese effettuate nell'anno di riferimento.

La legge di stabilità 2015 – novellando il citato comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012 – è intervenuta sulle modalità di calcolo del saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno stabilendo che, a decorrere dall'anno 2015, ai fini della determinazione del predetto saldo finanziario rilevano gli stanziamenti di competenza del Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

A tal proposito, si segnala che il comma 509 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 ha introdotto una maggiore gradualità nell'applicazione delle disposizioni riguardanti l'accantonamento al predetto Fondo, prevedendo che nel primo esercizio di applicazione, la quota dell'importo dell'accantonamento da stanziare in bilancio deve essere pari almeno al 36% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il Fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Tale quota è incrementata al 55% per gli enti locali che hanno partecipato alla fase di sperimentazione dell'armonizzazione dei sistemi contabili di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Nel 2016 lo stanziamento di bilancio riguardante il predetto Fondo dovrà essere pari, per tutti gli enti locali, almeno al 55% dell'accantonamento, nel 2017 pari almeno al 70%; nel 2018 pari almeno all'85%; a decorrere dal 2019, l'accantonamento al Fondo è effettuato per l'intero importo.

Sia per i comuni che per le province e le città metropolitane, la procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il periodo 2015-2018 è costituita da 4 fasi di seguito elencate.

Giova precisare che per i restanti comuni non interessati dalla citata intesa del 19 febbraio 2015 si applica la medesima procedura descritta con riferimento alle fasi 1 e 2 delle province e città metropolitane, utilizzando allo scopo le percentuali riportate:

Anno 2015	Anno 2016	Anni 2017-2018
8,60%	9,15%	9,15%

Fase 1- Comuni: determinazione del saldo obiettivo al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge n.78/2015)

Gli obiettivi del patto di stabilità interno dei comuni di cui alla tabella 1 allegata al decreto legge n.78/2015, riportati nelle celle (a), (b), (c) e (d), sono ridotti di un importo pari all'accantonamento, stanziato in ciascun anno di riferimento, al Fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 167 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. A tal fine, i predetti comuni inseriscono nelle celle (e), (f), (g) e (h) i valori degli accantonamenti annuali stanziati nel predetto Fondo (Missione 20, Programma 02, titolo I spese correnti, previsioni di competenza, dell'allegato n. 9 – Bilancio di previsione di cui alla lettera a), del comma 1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 118 del 2011).

Poiché lo stanziamento accantonato da parte di ciascun comune al Fondo crediti di dubbia esigibilità è suscettibile di variazioni in corso d'esercizio, è necessario che gli enti, soprattutto con riguardo all'accantonamento relativo all'esercizio 2015, procedano all'aggiornamento del relativo valore presente nel Mod. OB/15/C in corrispondenza delle variazioni effettuate a valere sul predetto importo.

Il calcolo dell'obiettivo, al netto dell'accantonamento annuale al Fondo crediti dubbia esigibilità, è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nelle celle (i), (j), (k) e (l). Il nuovo obiettivo programmatico potrebbe, per alcuni enti, risultare negativo.

Fase 2- Comuni: attribuzione di spazi finanziari per complessivi 100 milioni di euro (comma 2 dell'articolo 1 del decreto legge n.78/2015)

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1-Comuni, è ridotto per effetto degli ulteriori spazi finanziari assegnati ai Comuni per sostenere spese connesse alle fattispecie di seguito elencate e nei limiti complessivi indicati:

- a) spese per eventi calamitosi per i quali sia stato deliberato e risulti vigente alla data di pubblicazione del decreto legge n.78/2015 lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e per interventi di messa in sicurezza del territorio diversi da quelli indicati nella successiva lettera b): 10 milioni di euro;
- b) spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici, nonché del territorio, connessi alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto: 40 milioni di euro;
- c) spese per esercizio della funzione di ente capofila: 30 milioni di euro;
- d) oneri per sentenze passate in giudicato a seguito di contenziosi connessi a cedimenti strutturali e, in via residuale, di procedure di esproprio: 20 milioni di euro.

Il riparto degli spazi finanziari per ciascuna fattispecie avviene in misura proporzionale alle richieste effettuate dai comuni, mediante il sistema web della Ragioneria dello stato entro il termine perentorio di 10 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legge n.78/2015 e con priorità per le spese connesse alla bonifica dei siti contaminati dall'amianto ed una riserva specifica, nell'anno 2015, per spese finanziate con entrate conseguenti

ad accordi transattivi stipulati entro il 31 dicembre 2012 connessi alle bonifiche dei siti contaminati dall'amianto. Con riferimento alle spese per interventi di messa in sicurezza degli edifici scolastici di cui alla summenzionata lettera b), la richiesta di spazi finanziari è effettuata entro il predetto termine perentorio alla Presidenza de Consiglio dei Ministri – Struttura di Missione per il coordinamento e l'impulso nell'attuazione degli interventi di riqualificazione dell'edilizia scolastica.

Con riferimento alle spese per l'esercizio della funzione di ente capofila di cui alla lettera c), la richiesta di spazi finanziari può essere effettuata entro il termine perentorio di 60 giorni dall'entrata in vigore del citato decreto legge n.78/2015 esclusivamente dagli enti che non abbiano beneficiato della riduzione dell'obiettivo in attuazione del comma 6-bis dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183.

Gli spazi finanziari attribuiti ai singoli enti sono pubblicati sul sito web della Ragioneria generale dello Stato.

La rideterminazione dell'obiettivo 2015 conseguente all'attribuzione dei predetti spazi finanziari è effettuato automaticamente dalla procedura web ed è visualizzato nella cella (n).

Fase 3- Comuni, Province e Città metropolitane: rideterminazione del saldo obiettivo 2015 (Patti di solidarietà) L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti ai Patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale incentivato, patto regionale verticale ordinario e orizzontale, nonché patto orizzontale nazionale).

Come già anticipato, la legge di stabilità 2015, nell'adeguare i precedenti meccanismi dei Patti regionali verticale e orizzontale (disciplinati dai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220) al nuovo sistema di vincoli imposti alle regioni a statuto ordinario basato sul conseguimento del pareggio di bilancio, ha unificato le due forme di flessibilità del patto regionale verticale e orizzontale in un'unica procedura, per cui gli spazi finanziari acquisiti da una parte degli enti locali sono compensati contestualmente dalla regione o dagli altri enti locali della stessa regione. Inoltre, al fine di consentire il massimo utilizzo delle capacità finanziarie degli enti, la procedura è stata articolata in due fasi successive da definire, rispettivamente, entro il 30 aprile ed entro il 30 settembre di ogni anno (commi da 479 a 483 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015).

In particolare, secondo quanto disposto dal comma 480 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, a decorrere dal 2015 le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il saldo obiettivo per consentire un aumento dei pagamenti in conto capitale, purché sia garantito il rispetto dell'obiettivo complessivo a livello regionale. La compensazione può avvenire secondo due modalità:

- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, degli obiettivi di saldo dei restanti enti locali (flessibilità orizzontale);

- attraverso un contestuale aumento, di pari importo, dell'obiettivo di saldo della regione tra entrate finali e spese finali in termini di cassa (flessibilità verticale). La Regione siciliana e le regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta operano la compensazione a valere sul proprio obiettivo espresso in termini di competenza eurocompatibile di cui all'articolo 1, comma 454, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale.

Agli enti locali che cedono spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro saldo obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale. Agli enti locali che acquisiscono spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivo peggiorati per un importo complessivamente pari agli spazi finanziari acquisiti. La somma algebrica dei maggiori spazi finanziari concessi e attribuiti nell'anno 2015, deve risultare, pari a zero.

Con le predette procedure previste per il patto regionale verticale, è altresì operata la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno 2015, prevista dal decreto legge n.78/2015 in favore dei comuni e delle province della regione Emilia-Romagna colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, delle somme derivanti da rimborsi assicurativi incassati dai predetti enti per danni su edifici pubblici provocati dal sisma del 2012 sui propri immobili, che concorrono al finanziamento di interventi di ripristino, ricostruzione e miglioramento sismico, già inseriti nei piani attuativi del Commissario delegato per la ricostruzione, nel limite di 20 milioni di euro. Ai fini dell'attuazione della predetta disposizione, la Regione Emilia Romagna, nel ridurre gli obiettivi dei predetti enti, nel limite di 20 milioni di euro, non peggiora contestualmente il proprio obiettivo.

Per l'anno 2015 è stata, inoltre, confermata l'applicazione del cosiddetto patto verticale incentivato in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla riduzione del

debito. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana, della regione Sardegna e della regione Friuli Venezia Giulia, di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta al fine di favorire i pagamenti di parte capitale, dando priorità ai pagamenti di debiti commerciali di parte capitale, ovvero i debiti derivanti da transazioni commerciali, esigibili alla data del 31 dicembre 2014. Giova precisare che ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, come sostituito dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 9 novembre 2012, n. 192, di recepimento della direttiva UE 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, le transazioni commerciali sono definite come: "i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi contro il pagamento di un prezzo". Non rientrano, pertanto, fra i debiti commerciali le indennità di esproprio o le restituzioni di trasferimenti ad altre pubbliche amministrazioni.

Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato comunicano, entro il termine perentorio del 15 aprile 2015 e, successivamente, del 15 settembre 2015, alle regioni e all'ANCI, all'UPI l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno per effettuare pagamenti di parte capitale dando priorità ai debiti commerciali di parte capitale maturati alla predetta data del 31 dicembre 2014. In caso di istanze inferiori alla prevista riserva del 25% per le province e le città metropolitane e del 75% per i comuni, le regioni possono attribuire le risorse residue agli enti locali prescindendo dai predetti limiti.

Al fine di dare attuazione al patto verticale incentivato, le predette regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 30 aprile e del 30 settembre, con riferimento a ciascun ente beneficiario e alla regione stessa, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica.

Si ritiene opportuno segnalare che il riparto delle quote cedute ai vari enti a valere sul patto verticale incentivato, valorizzate per le province e le città metropolitane nella cella (u) e per i comuni nella cella (o), non è più modificabile dopo il 30 settembre 2015.

Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto orizzontale nazionale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012 che prevede che i comuni possano cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale, al fine di consentire lo smaltimento di residui passivi di parte capitale.

Più precisamente, i comuni che nel 2015 prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2015, al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso.

Qualora l'entità delle richieste pervenute superi l'ammontare degli spazi finanziari resi disponibili dai comuni cedenti, l'attribuzione degli spazi finanziari è effettuata in misura proporzionale ai maggiori spazi finanziari richiesti.

Qualora l'entità degli spazi finanziari ceduti superi l'ammontare di quelli richiesti, l'utilizzo degli spazi ceduti è ridotto in misura proporzionale.

Il comune che cede spazi finanziari, nel biennio successivo riduce (migliora) il proprio obiettivo di un importo pari agli spazi ceduti; il comune che riceve spazi finanziari aumenta (peggiora), nei due anni successivi, il proprio obiettivo di pari importo. La variazione dell'obiettivo in ciascun dei due anni del biennio successivo è commisurata alla metà del valore dello spazio acquisito o, nel caso di cessione, attribuito nel 2015 (calcolata per difetto nel 2016 e per eccesso nel 2017).

Alla variazione dell'obiettivo conseguente alla partecipazione al patto orizzontale nazionale dell'anno 2015 sarà aggiunto l'eventuale recupero conseguente alla partecipazione dell'ente al patto orizzontale nazionale del 2014, atteso che l'articolo 1, comma 6, del decreto legge n. 35 del 2013 ha sospeso l'applicazione del patto orizzontale nazionale per l'anno 2013.

La Ragioneria Generale dello Stato, entro il 10 luglio 2015, aggiorna il prospetto degli obiettivi dei comuni interessati dalla rimodulazione dell'obiettivo, con riferimento all'anno in corso e al biennio successivo. L'applicazione calcolerà automaticamente il valore dell'obiettivo per il 2015 e per il biennio successivo, rideterminati sulla base dei dati comunicati da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, per il patto regionalizzato, e sulla base delle comunicazioni di questo Ministero, per il patto orizzontale nazionale. Di seguito una tabella che riporta la tempistica prevista per i patti di solidarietà.

Fase 4 - Comuni, Province e Città metropolitane: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2015 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, come da ultimo sostituita dall'articolo 1, comma 500, della legge di stabilità 2015, che disciplina il sistema di premialità previsto in favore degli enti locali assoggettabili alla sanzione di cui alla lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e che risultano rispettosi dei tempi di pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in applicazione del comma 3 dell'articolo 41 della legge 24 aprile 2014, n. 66. A tal fine, gli enti locali certificano il rispetto dei tempi dei pagamenti mediante valorizzazione di apposita casella nel modello relativo al monitoraggio del patto di stabilità interno MONIT/15 ("Risp TP").

Tale premialità consiste nel beneficio di una riduzione degli obiettivi annuali imposti agli enti locali commisurata agli effetti finanziari determinati dalle sanzioni operate a valere sui sul fondo di solidarietà comunale e sul fondo sperimentale di riequilibrio, nonché sui trasferimenti erariali destinati alle province della Regione siciliana e della Sardegna, applicate nei confronti degli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno.

In particolare, il citato comma 500 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015 ha riformulato il richiamato comma 122 della legge n. 220 del 2010, introducendo la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze che, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, definisce i criteri e le modalità per la distribuzione della premialità.

La riduzione dell'obiettivo trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici, in un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo (valorizzata per le province nella cella (ac) e per i comuni nella cella (z) che sarà valorizzata automaticamente nel sistema applicativo web quando sarà definita, con il citato decreto, la riduzione per ciascun ente interessato di cui al novellato comma 122.

Inoltre, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come modificato dal comma 491 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2015, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila previo accordo tra gli stessi. Il citato comma 491 dell'articolo 2 della legge di stabilità 2015 è, infatti, intervenuto sulla procedura di rimodulazione dell'obiettivo di cui al citato comma 6-bis prevedendo, a tal fine, il requisito del raggiungimento dell'accordo tra gli enti in gestione associata ed il rispettivo capofila.

In particolare, è previsto che entro il 30 aprile di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma determinati sulla base del citato accordo formulato a seguito delle istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno. Per l'anno 2015, la predetta comunicazione dell'Associazione nazionale dei comuni italiani avviene entro il 15 luglio 2015, sulla base delle istanze trasmesse dagli enti interessati non oltre il 30 giugno 2015, relative alle sole rimodulazioni degli obiettivi in ragione di contributi o trasferimenti concessi da soggetti terzi e gestiti direttamente dal comune capofila, esclusa la quota da questo eventualmente trasferita ai propri comuni associati.

Anche tale variazione trova riscontro nella Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici per i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti, con un'apposita voce di variazione del saldo obiettivo che sarà valorizzata automaticamente dal sistema applicativo web sulla base dei dati comunicati dall'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI).

Le province, le città metropolitane ed i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale

dello Stato, le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2015-2018 mediante il sistema web appositamente previsto per il patto di stabilità interno nel sito <http://pattostabilitainterno.tesoro.it>.

La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.

I comuni soggetti al patto di stabilità interno sono tenuti, nel corso dell'anno, ad aggiornare il prospetto degli obiettivi programmatici in caso di variazione del valore dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità.

Terminato l'anno di riferimento, non è più consentito variare le voci determinanti l'obiettivo del medesimo anno. Per l'anno 2015, quindi, eventuali rettifiche o variazioni possono essere apportate, esclusivamente tramite il sistema web, entro e non oltre il 31 dicembre 2015. Ne consegue, tra l'altro, che, terminato l'anno di riferimento, l'obiettivo non potrà più essere comunicato.

Viene di seguito riportata la determinazione degli obiettivi:

All. OB/15/C - Calcolo dell'obiettivo di competenza mista

PATTO DI STABILITA' INTERNO 2015-2018

DETERMINAZIONE DELL'OBIETTIVO

(legge 12 novembre 2011, n. 183, legge 24 dicembre 2012, n.228, legge 27 dicembre 2013, n. 147, legge 23 dicembre 2014, n. 190, Decreto Legge 19 giugno 2015, n.78)

COMUNI con popolazione superiore a 1.000 abitanti

Comune di CECINA

(dati in migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2015-2018

M076P001S001

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO rideterminato in applicazione dell'Intesa sancita nella Conferenza Stato-città ed autonomie locali del 19/02/2015 (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78, TABELLA 1)	Inserire un importo 1.122 (a)	Inserire un importo 1.206 (b)	Inserire un importo 1.206 (c)	Inserire un importo 1.206 (d)
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
Fase ACCANTONAMENTO ANNUALE AL FONDO CREDITI DUBBIA	Inserire un importo	Inserire un importo	Inserire un importo	Inserire un importo
1 ESIGIBILITA' (comma 1 dell'articolo 1 del decreto legge 19 giugno 2015, n.78)	368 (e)	563 (f)	630 (g)	870 (h)
	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO al netto dell'accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità	Inserire un importo 754	Inserire un importo 643	Inserire un importo 576	Inserire un importo 336

M076P001S002

Anno 2015

**ATTRIBUZIONE SPAZI FINANZIARI AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1 DEL
DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78**

Inserire un
importo 0
(m)

Fase 2

Anno 2015

**SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO AI SENSI DEL COMMA 2 DELL'ARTICOLO 1
DEL DECRETO LEGGE 19 GIUGNO 2015, N.78**

Inserire un
importo 754
(n)=(i)-(m)

M076P001S003

Anno 2015

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE

**Fase
3**

INCENTIVATO (1) Variazione obiettivo ai
sensi del comma 484 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità
2015)

Inserire un importo 0
(o)

Anno 2015

PATTO REGIONALIZZATO - VERTICALE

ORDINARIO (1) Variazione obiettivo ai
sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità
2015)

Inserire un importo 0
(p)

Anno 2015

Anno 2016 Anno 2017

PATTO REGIONALIZZATO -

ORIZZONTALE (2) Variazione obiettivo ai
sensi del comma 480 e segg. dell'articolo 1
della legge n. 190/2014 (legge di stabilità
2015)

Inserire un importo 0
(q)

Inserire un
importo 0 (r)
Inserire un
importo 0 (s)

Anno 2015

Anno 2016 Anno 2017

PATTO NAZIONALE ORIZZONTALE (3)
Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7

Inserire un importo -313
(t)

Inserire un
importo 156
Inserire un
importo 157

dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012

(u) (v)

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017
SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO -	Inserire un importo 441	Inserire un	Inserire un
PATTI DI SOLIDARIETA'	$(w)=(n)+(o)+(p)+(q)+(t)$	importo 799	importo 733
		$(x)=(j)+(r)+(u)$	$(y)=(k)+(s)+(v)$
	M076P001S004		

	Anno 2015
IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO	Inserire un
ai sensi del comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010	importo 0
	(z)

	Anno 2015
VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI	Inserire un
ASSOCIATE SOVRACOMUNALI	importo 0
FASE 4 (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)	(aa)
(4)	

	Anno 2015	Anno 2016	Anno 2017	Anno 2018
SALDO OBIETTIVO FINALE	Inserire un	Inserire un	Inserire un	Inserire un
	importo 441	importo 799	importo 733	importo 336
	$(ab)=(w)-$	$(ac)=(x)$	$(ad)=(y)$	$(ae)=(l)$
	$(z)+(aa)$			

FLUSSI DI CASSA SPESA IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2015-2017

Al comma 105 dell'art. 1, comma 107, della citata L. 13 dicembre 2010, n. 220, viene stabilito che il bilancio di previsione degli Enti Locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'analisi dei flussi degli investimenti prende in considerazione i seguenti elementi:

- dettaglio dei pagamenti generabili nel triennio 2015-2017 provenienti dagli interventi finanziati nel 2014 e precedenti, già appaltati ed in corso di realizzazione, ovvero che lo saranno quest'anno;
- dettaglio dei pagamenti presumibilmente generabili nel triennio 2015-2017 dagli interventi finanziati nel corso del triennio medesimo;
- la stima dei flussi prospettici non considera prudenzialmente i ribassi di gara e quindi gli stessi saranno oggetto di aggiornamento continuo;

- la stima delle entrate in conto capitale di varia provenienza e che influiscono positivamente sul saldo di "competenza mista" quali i proventi dei permessi a costruire, le alienazioni di beni, i trasferimenti da altri Enti per la specifica costruzione e manutenzione di opere pubbliche.

Per i dettagli dei flussi si rinvia all'allegato "CRONOPROGRAMMA SPESA IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2015-2017" del quale si riporta sinteticamente il seguente

RIEPILOGO RISCOSSIONI ED USCITE IN CONTO CAPITALE:

RIEPILOGO FLUSSI:	flussi ad oggi	PREVISIONE	totale flussi 2015	flussi 2016	flussi 2017
		ulter. flussi 2015			
TOTALE INCASSI	2.567.633,07	6.742.809,53	9.289.723,87	3.956.400,00	3.700.000,00
TOTALE PAGAMENTI	1.111.308,40	7.918.322,88	8.938.671,28	3.026.002,48	1.992.383,00

VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2015-2017

Dall'analisi del bilancio pluriennale 2015-2017 di cui alla proposta deliberativa consiliare di assestamento dei conti in corso di approvazione cui il presente documento è parte integrante, emergono i seguenti dati contabili di seguito riportati:

ACCERTAMENTI/INCASSI	2015	2016	2017
Titolo I	18.290.690,26	17.831.998,23	17.856.499,11
Titolo II	1.772.743,19	1.547.707,41	1.557.607,41
Titolo III	4.637.217,32	4.232.556,46	4.267.556,46
FPV parte corrente	252.301,13		
Titolo IV (incassi)	9.289.723,87	3.956.400,00	3.700.000,00
TOTALE ENTRATA	34.242.675,77	27.568.662,10	27.381.662,98
IMPEGNI/PAGAMENTI:			
Titolo I	24.783.358,96	23.590.233,47	23.658.381,23
Titolo II (pagamenti)	8.938.671,28	3.026.002,48	1.992.383,00
TOTALE USCITA	33.722.030,24	26.616.235,95	25.650.764,23
SALDO	520.645,53	952.426,15	1.730.898,75
differenziale	79.645,53	153.426,15	997.898,75

Dai dati 2015-2017 sopra descritti si prende atto del rispetto programmatico del patto:

- il saldo previsionale dell'esercizio 2015 è stimato in €520.645,53, migliore dell'obiettivo stimato per il medesimo anno pari ad €441.000,00;
- il saldo previsionale dell'esercizio 2016 è stimato in €952.426,15, migliore dell'obiettivo stimato per il medesimo anno pari ad €799.000,00;
- il saldo previsionale dell'esercizio 2017 è stimato in € 1.730.898,75, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad €733.000,00.

SPESA PER IL PERSONALE

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 ha profondamente modificato il concetto di <<spesa del personale>> a cui far riferimento per il monitoraggio ed il contenimento dell'agglomerato di spesa, stravolgendo precedente interpretazione della Sezione Toscana che aveva assunto con precedente parere n. 111/2010. In riferimento alla modalità di calcolo della spesa di personale, la Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana, giusta deliberazione n. 111 del 4 ottobre 2010, richiamava quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui erano elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di

personale. La ricognizione di seguito indicata, che delinea in senso sostanziale l'ambito delle spese da considerare <<spesa di personale>> ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica assume la medesima configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed univoca. Si ricorda che tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.L. 90/2014.

Occorre verificare il rispetto della progressiva riduzione in senso assoluto della spesa del personale, il cui parametro deve essere assunto al netto delle variabili dei contratti e di tutte quelle spese che, pur rientrando nell'Intervento "I" non vanno computate in base alle precise disposizioni di monitoraggio impartite dalla Corte dei Conti in sede di funzione di controllo "collaborativo"; di seguito è riportata l'analisi della spesa dalla quale si osserva il rispetto della disposizione normativa. La L. 27 dicembre 2006, n. 296, all'art. 1 comma 557 così recita:

557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

- a) riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;
- b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;
- c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

In caso di mancato rispetto della disposizione sopra rappresentata, è applicato il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ovvero *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione."*

Il recente D.L. 24 giugno 2014, n. 90 all'art. 3 ha modificato il comma 557 quater della L. 296/2006 disponendo che:

557-*quater*. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296):

SPESA PERSONALE		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
INTERVENTO 1		6.617.434,39	6.475.872,68	6.249.868,84	6.169.365,71	6.254.014,71	6.116.737,62	6.116.737,62
IRAP	INT.7	410.738,39	406.623,35	368.462,45	351.451,72	367.557,38	345.477,81	347.991,01
ALTRE SPESE INT.3								
Mensa		65.000,00	60.000,00	65.000,00	59.418,32	60.000,00	59.000,00	59.000,00
Formazione-missioni		47.140,00	47.140,00	47.140,00	25.546,40	44.983,00	44.983,00	44.983,00
TOTALE		7.140.312,78	6.989.636,03	6.730.471,29	6.605.782,15	6.726.555,09	6.566.198,43	6.568.711,63
CONTRATTI 2002-2010		944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70
Categorie protette		399.106,38	401.702,56	393.627,30	384.425,43	384.425,43	384.425,43	384.425,43
Personale stagionale a progetto (art. 208 CDS)		68.124,03	93.699,68	57.349,47	57.710,19	57.710,19	57.711,00	57.711,00
Formazione-missioni		47.140,00	47.140,00	47.140,00	25.546,40	44.983,00	44.983,00	44.983,00

Diritti di Rogito	33.966,70	12.334,88	35.500,00	25.334,97	0,00	0,00	0,00
Incentivi progettazioni	45.000,00	7.056,51	0	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOT.DETRAZIONI	1.536.938,72	1.506.387,33	1.478.070,47	1.445.117,74	1.481.572,32	1.481.573,13	1.481.573,13
TOT.SPESA	5.603.374,66	5.483.248,70	5.252.400,82	5.160.664,41	5.244.982,77	5.084.625,30	5.087.138,50
MEDIA TRIENNIO	5.446.341,39						

I valori del Bilancio pluriennale 2015-2017 sono ampiamente inferiori alla media dell'ultimo triennio e quindi il vincolo è rispettato.

Si precisa che per il triennio 2011-2014 sono stati assunti i dati a consuntivo, mentre per il triennio 2015-2017 è inserita la spesa prevista da progetto di variazione al bilancio pluriennale in corso di variazione cui il presente documento è parte integrante. Le serie sono costruite utilizzando aggregati di voci di spesa omogenee e le componenti considerate per la determinazione della spesa sono quelle indicate di seguito.

a) sono contabilizzate e quindi inserite nell'importo sopra definito:

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- compensi per gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.Lgs. n. 267/2000 (presenti fino a metà 2014);
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- gli oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- l'Irap;

b) non sono contabilizzati:

- le spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno;
- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- le spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le assunzioni stagionali a tempo determinato a "progetto" per sicurezza stradale ai sensi dell'art. 208 del nuovo Codice della Strada;
- gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004;

c) non sono contabilizzati perché figure attualmente non presenti nel Comune di Cecina:

- le spese per collaborazioni a progetto, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
- i lavoratori socialmente utili;
- il personale in convenzione;
- le spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate;
- il personale con contratti di formazione lavoro;
- il personale comandato presso altre amministrazioni;
- le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

INCIDENZA SPESA PERSONALE:

Il D.L. 24 giugno 2014, n. 90, all'art. 3, ai commi 5, 5 quater e 6 così recita:

5. Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 16, comma 9, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80 per cento negli anni 2016 e 2017 e del 100 per cento a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste

dall'articolo 1, commi 557, 557-bis e 557-ter, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile. L'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è abrogato. Le amministrazioni di cui al presente comma coordinano le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti, fermo restando quanto previsto dal medesimo articolo 18, comma 2-bis, come da ultimo modificato dal comma 5-quinquies del presente articolo

5-quater. Fermi restando i vincoli generali sulla spesa di personale, gli enti indicati al comma 5, la cui incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente è pari o inferiore al 25 per cento, possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015

6. I limiti di cui al presente articolo non si applicano alle assunzioni di personale appartenente alle categorie protette ai fini della copertura delle quote d'obbligo.

Ritenuto, pertanto, che occorra determinare la percentuale della spesa del personale sulla spesa corrente congiuntamente a quella assunta dalla Società Partecipate, in quanto va costantemente monitorata la riduzione seppur non vincolante in termini assunzionali.

Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base alla interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, deve tener di conto anche del rinnovato criterio di calcolo indicato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 14 del 30 novembre 2011, nella quale sono state date indicazioni sul consolidamento della spesa del personale, nelle more del nuovo sistema di contabilità tuttora in sperimentazione. In particolare sono state fornite indicazioni, non propriamente chiarissime, che hanno comportato due successive deliberazioni delle Sezioni Regionali della Toscana (3/2012/PAR) e successivamente della Lombardia (n. 75/2012/PAR) sulla modalità di calcolo delle dette spese di personale delle partecipate da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo.

Il comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08, stabilisce che, ai fini del computo delle percentuali che incidono sulla possibilità per l'ente locale di procedere a nuove assunzioni, <<si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari>>.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011) ha affermato che <<in assenza di una esplicita normativa che definisca le metodologie e le tecniche del consolidamento, occorre fare riferimento, in relazione alle modalità di calcolo in argomento, ai principi generali che rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il legislatore persegue con la norma in esame>>. In particolare, le Sezioni Autonomie hanno precisato che “nell'attuale periodo transitorio” (ovvero, “in attesa che si completi la sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato”) occorre far riferimento “ad un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari”.

In quest'ottica la Sezione Autonomie ha delineato un possibile criterio per procedere al consolidamento delle spese di personale ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08: <<il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'Ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente. Per il calcolo dell'incidenza, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'Ente e il totale si divide per le spese correnti dell'ente. In tal modo si agisce soltanto sul numeratore, come proposto dalla Sezione remittente per l'ipotesi della società partecipata da unico ente pubblico, sicché il metodo ne rappresenta uno sviluppo, in quanto consente di evitare eventuali

imprecisioni dovute alla semplice somma di tutte le spese di personale delle società partecipate a quelle dell'ente>> (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011).

La Sezione di Controllo della Toscana, giusta deliberazione n. 3/2012/PAR del 17 gennaio 2012, ha precisato che quando la società partecipata percepisce "ricavi", la quota degli introiti riferibile <<al singolo socio-comune va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa di personale della società attribuibile al comune secondo la proporzione sopra delineata (numeratore), sia in riferimento al calcolo della spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il contributo versato dal comune alla società (e quindi rientrando nella spesa corrente dell'ente locale) nel caso in cui lo stesso avesse introitato direttamente il gettito derivante dalla tariffa. Difatti mentre il corrispettivo versato dall'Ente alla società concorre a formare la spesa corrente dell'ente locale (denominatore) ed è pertanto compreso nella stessa, gli introiti da tariffe direttamente percepiti (e trattenuti) dalla società, non transitando nel bilancio dell'ente locale socio, non verrebbero computati al denominatore della frazione, con conseguente disomogeneità dei dati e, soprattutto, disuguaglianza degli esiti a seconda che vi sia stato o meno ricorso alla gestione esternalizzata piuttosto che alla gestione interna di un determinato servizio>>.

Alla stregua del possibile criterio indicato dalle Sezioni Autonomie, l'Ente Locale per calcolare "le spese di personale ... da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo" deve prendere i ricavi della partecipata e li deve rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava da detto rapporto deve poi essere applicata alle spese di personale individuando così la quota parte di spesa di personale imputabile all'ente. L'operazione, infine, deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al denominatore delle spese correnti dell'Ente Locale.

Occorre individuare quali partecipate siano di interesse della norma e per l'Amministrazione Comunale di Cecina ha riguardato finora solamente la "AFC Srl Uninominale", società concessionaria delle farmacie comunali; la suddetta società è stata posta in liquidazione con decorrenza 1° gennaio 2015.

Si è pertanto proceduto al consolidamento della spesa del personale seguendo le migliori interpretazioni oggi adottate sulla normativa esistente; in particolare si è seguito il metodo proposto dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze che a tal proposito ha effettuato specifiche sperimentazioni pratiche. L'analisi è effettuata su tutte le partecipate (società di capitali, consorzi ecc.) che sono sottoposte a controllo, influenza notevole, controllo congiunto sulla capacità dell'Ente di indirizzare la politica di gestione, verso una strategia comune facendo riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta. Ne è pertanto originato un elenco dal quale emergono inclusioni ed esclusioni dalla determinazione del consolidato; in particolare l'«esclusione» è derivata dalle seguenti specifiche condizioni: l'irrelevanza del bilancio di un componente sulla situazione economico finanziaria del gruppo, l'impossibilità di reperire informazioni necessarie, Enti in contabilità finanziaria. Il controllo congiunto, pertanto, è stato verificato non solo sulle partecipazioni di cui l'Ente ha la maggioranza ma l'interesse dell'ente viene volontariamente tutelato dall'Ente che detiene la maggioranza. Nello specifico include: gli enti strumentali a totale partecipazione dell'Ente, le società controllate o con influenza dominante, quelle a totale partecipazione pubblica e titolare di affidamento diretto.

Disamina Organismi partecipati dal Comune di Cecina	
Ragione Sociale	Inclusione/Esclusione dal Consolidamento
Retiambiente SpA	ESCLUSA in quanto attualmente inattiva
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese Srl	INCLUSA in quanto totalmente di proprietà dell'Ente, limitatamente al periodo di attività fino al 31/12/2014
Consorzio Polo Tecnologico Magona	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata

Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA	INCLUSA in quanto a totale partecipazione pubblica
Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA	INCLUSA a maggioranza pubblica
Azienda Servizi Ambientali - A.S.A. SpA	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
A.T.L. - Azienda Trasporti Livornese	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
Promozione e Sviluppo Srl in liquidazione	ESCLUSA in quanto a maggioranza privata e in liquidazione
Consorzio La Strada del Vino - Costa degli Etruschi	ESCLUSA a maggioranza privata

Disamina sui presupposti dell'inclusione nel consolidamento		
Ragione Sociale	Motivazione inclusione Consolidamento	Riferimento Normativo
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese SrL	Società a totale partecipazione dell'Ente affidataria del servizio pubblico delle farmacie fino al 31/12/2014	art. 19 allegato 4 punto 2 - 3) D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011
Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA	Società a totale partecipazione pubblica costituita in ottemperanza della L.R.T. n. 77/98 per la gestione del patrimonio E.R.P.	art. 19 allegato 4 punto 2 - 4) D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011
Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA	Società mista con maggioranza detenuta da Enti locali ed affidataria di servizio pubblico	art. 19 allegato 4 punto 2 - 3) b D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011

I criteri per il calcolo del consolidamento di bilancio e della spesa del personale

Per le società partecipate da più soggetti, è necessario determinare il “peso” della società stessa nel consolidamento di ogni Ente. Mentre l'allegato 4 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 prevede l'inserimento dei dati nel bilancio consolidato in maniera proporzionale alla quota di partecipazione, per il consolidamento della spesa del personale, come già sopra delineato, la deliberazione n. 14/2011 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha individuato nei corrispettivi a carico dell'Ente lo strumento che consente di attribuire le spese di personale della società; nel caso in cui la società partecipata percepisca ricavi derivanti da tariffa, la Sezione ha precisato che è possibile utilizzare tali ricavi da sommare ad eventuali corrispettivi se presenti. La Sezione Toscana della Corte dei Conti ritiene che, nel caso in cui una società percepisca ricavi da tariffa tale quota va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa del personale sia in riferimento al calcolo della spesa corrente.

Consolidamento Spesa del Personale			
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese SrL			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014

Valore Produzione	€ 2.629.515,00	€ 2.570.111,00	€ 2.521.701,00
Spesa Personale	€ 517.937,00	€ 467.047,00	€ 488.385,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 2.629.515,00	€ 2.570.111,00	€ 2.521.701,00
Importo Consolidato	€ 517.937,00	€ 467.047,00	€ 488.385,00

Casa Livorno e Provincia CASA.LP SpA			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Valore Produzione	€ 13.167.272,00	€ 11.939.747,00	€ 12.079.182,00
Spesa Personale	€ 2.616.763,00	€ 2.449.969,00	€ 2.432.434,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 311.729,00	€ 289.517,82	€ 315.986,15
Importo Consolidato	€ 61.950,64	€ 59.407,43	€ 63.631,42

R.E.A. - Rosignano Energia Ambiente SpA			
	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
Valore Produzione	€ 43.359.142,00	€ 43.148.462,00	€ 48.016.041,00
Spesa Personale	€ 8.291.675,00	€ 9.233.630,00	€ 9.284.718,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 5.405.692,00	€ 6.242.673,11	€ 5.575.043,00

TOTALE Quota
costo personale
attribuibile
all'Ente

€ 1.033.743,73	€ 1.335.911,66	€ 1.078.029,36
-----------------------	-----------------------	-----------------------

Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base all'interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle SS.RR. della Corte dei Conti è quella di seguito riportata. In particolare si precisa che, essendo espletato positivamente l'alienazione dell'azienda delle farmacie comunali che ha conseguito la messa in liquidazione dell'AFC Srl a decorrere dal 1° gennaio 2015, il consolidamento non è effettuato in quanto il personale è stato completamente trasferito alla Società acquirente.

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE:

		2013	2014	2015	2016	2017
Intervento 1		6.249.868,84	6.169.365,71	6.254.014,71	6.116.737,62	6.116.737,62
Irap	INT. 7	368.462,45	351.451,72	367.557,38	345.477,81	347.991,01
Intervento 3:						
Mensa		65.000,00	59.418,32	60.000,00	59.000,00	59.000,00

Formazioni e missioni		47.140,00	25.546,40	44.983,00	44.983,00	44.983,00
Totale Ente		6.730.471,29	6.605.782,15	6.726.555,09	6.566.198,43	6.568.711,63
Partecipate		1.335.911,66	1.078.029,36	1.078.029,36	1.078.029,36	1.078.029,36
Totale Consolidato		8.066.382,95	7.683.811,51	7.804.584,45	7.644.227,79	8.066.382,95
Spesa corrente		26.857.023,29	23.435.278,68	24.783.358,96	23.590.233,47	23.658.381,23
incidenza %		30,03%	32,79%	31,49%	32,40%	32,32%

I dati sono ripresi dal Rendiconto della Gestione 2013 e 2014 e quelli previsionali da Bilancio Pluriennale 2015-2017 in corso di variazione. Preso atto che dalla programmazione assunzionale del fabbisogno 2015-2017 prevede un numero pari od inferiori alle uscite, il vincolo normativo è sostanzialmente rispettato.

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE (D.M. Interno 18 febbraio 2013):

A quanto sopra deve aggiungersi l'ulteriore limite di contenimento della spesa del personale determinato in base al decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 che prevede come indicatore (su dieci) per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari la quota del 39% quale rapporto massimo tra spese di personale ed entrate correnti. Il dato 2011 e la proiezione del periodo 2013-2017 risulta la seguente:

ENTRATE CORR./SPESE	2013	2014	2015	2016	2017
ENTRATE TIT. 1, 2 e 3	27.149.276,82	24.851.300,10	24.700.650,77	23.612.262,10	23.681.662,98
SPESE INTERVENTO 1	6.249.868,84	6.169.365,71	6.254.014,71	6.116.737,62	6.116.737,62
PERCENTUALE	23,02%	24,83	25,32	25,9	25,82

I risultati risultano essere tutti sotto la quota massima e quindi il limite normativo è rispettato.

LIMITAZIONI ASSUNZIONI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78):

La normativa citata, recentemente rinnovata con il D.L. 90/2014, prevede il permanere dell'obbligo del limite della spesa del 50% rispetto al quella sostenuta per le medesime finalità nel 2009 disponendo che tale limitazione non si applichi agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui al comma 557 dell'articolo 1 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, restando comunque fermo che la spesa complessiva non possa superare quella sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Quindi, dal momento che il Comune di Cecina ha rispettato gli obblighi di cui al citato comma 557, il limite delle assunzioni a tempo determinato rientrano nell'importo del 100% della spesa sostenuta nel 2009.

Tuttavia, siccome la precedente disposizione dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedeva separate limitazioni (ordinaria 50% e per l'esercizio delle funzioni fondamentali 100%), occorre rielaborare il nuovo obiettivo che comprende tutte le assunzioni effettuate nel 2009 con la sola esclusione dei dirigenti a contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, così come interpretato in sede nomofilattica dalla SS.AA. della Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2012 la cui fattispecie è stata presente fino al giorno 9 giugno 2014.

Procedendo al consolidamento delle spese sopra rappresentate, avremo:

Spesa personale	2009	2013	2014	2015	2016	2017
-----------------	------	------	------	------	------	------

Tempo determinato	134.421,3	90.059,17	55.930,0	105.150,0	58.390,0	58.390,0
	3		3	3	0	0

Il vincolo è rispettato: la previsione 2015-2017 è sempre inferiore all'importo del 2009.

IL TETTO ALL'INDEBITAMENTO

L'articolo 8 della citata L. n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali. In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il comma 11 dell'articolo 16 del D.L. n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento. Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico. La Legge di Stabilità 2015, 23 dicembre 2014, n. 190, all'art. 1, comma 539, prevede, poi l'aumento la percentuale massima dell'indebitamento al 10 per cento.

La limitazione normativa è ampiamente rispettata dall'Amministrazione Comunale di Cecina poiché non sono programmati nuovi mutui per tutto il triennio considerato.

Lo *stock* del debito ha la seguente evoluzione, significando l'estinzione anticipata di mutui, approvata con deliberazione consiliare n. 79 del 6 novembre 2014:

Anno	2013	2014	2015	2016	2017
residuo debito	2.462.325,31	1.190.669,90	144.250,86	123.407,92	101.379,29
nuovi prestiti					
prestiti rimborsati	261.867,87	136.968,12	20.842,94	22.028,63	23.281,75
Estinzione anticipata	1.009.787,74	909.450,92			
totale fine anno	1.190.669,90	144.250,86	123.407,92	101.379,29	78.097,54

CONCLUSIONI

Da quanto sopra emerge il rispetto prospettico di tutte le disposizioni.

Si ritiene di confermare le linee di indirizzo condotte finora, essendo improntate tutte alla ricerca del miglior risultato e le scelte strategiche già adottate nei precedenti anni che sinteticamente elenchiamo di seguito:

- non sussistono contratti di personale stipulati al di fuori di quelli consentiti dalla normativa ed i limiti assunzionali rientrano entro i quantitativi che consentano l'oggettiva riduzione prospettica del totale della spesa del personale;

- gli organismi collegiali in essere sono quelli previsti dalla Legge ed i loro compensi rientrano nelle specifiche limitazioni previste;
- l'aggiudicazione di servizi e forniture avvengono a mezzo di gare ad evidenza pubblica previa preventiva verifica delle disponibilità offerte dalla Consip Spa di Roma, Società unipersonale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, quelle offerti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla medesima Consip Spa e le procedure tramite la piattaforma telematica "START" offerta dalla Regione Toscana per gli Enti del territorio per espletare gare elettroniche sia in via surrogatoria che in concorrenza a quelle "Mepa"; inoltre, a decorrere da quest'anno è stata attivata la gestione associata delle gare con un centro di committenza unico per i Comuni di Cecina, Rosignano Marittimo, Bibbona e Castagneto Carducci;
- è impostato il ricorso alla formula dell'acquisto di beni e servizi con contratto a risultato;
- l'attività di accertamento delle partite creditorie, con particolare riferimento a quelle tributarie, è continuo con l'importante risultato della costante stabilizzazione delle entrate;
- le tariffe dei servizi sono determinate in modo da coprire tendenzialmente i costi di produzione, facendo salve le riduzioni e le esenzioni per le fasce sociali più deboli per la promozione del benessere della popolazione.

In conclusione:

- viene preso atto del raggiungimento del pieno rispetto della normativa sul patto di stabilità dall'istituzione e per tutti gli anni successivi;
- per il raggiungimento prospettico degli obiettivi del patto per l'esercizio in corso, in ragione delle difficoltà nell'accertamento di alcune partite in conto capitale di elevata consistenza, sono state assunte tutte le iniziative possibili atte al raggiungimento del risultato;
- viene preso atto del raggiungimento programmatico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica per gli esercizi successivi.

Cecina, lì 3 luglio 2015



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

Collegio dei revisori

Verbale n. 146 del 06 luglio 2015

Il giorno 06 novembre 2014 alle ore 11,00, a seguire del verbale, precedente in Cecina, presso la sede municipale distaccata di via Rossini n. 5, nell'ufficio Ragioneria, si è riunito il Collegio dei Revisori dell'Ente, nominato per triennio 2009-2012 con delibera del Consiglio comunale n. 49 del 3 agosto 2009 e confermato con atto consiliare n.78 del 13 settembre 2012, nelle persone di:

- Mario Bellucci - ragioniere iscritto nel registro dei revisori contabili presidente;
 - Anna Maria Paladini - ragioniere commercialista - membro effettivo;
- risulta assente giustificato il dott. Giacomo Boni - dottore commercialista – membro effettivo.

al fine di esprimere il parere di propria competenza – ai sensi dell'art 239, c. 1 lett. b) del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 - in merito alle delibere che saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio Comunale aventi per oggetto:

- .“Bilancio di previsione 2015 e suoi allegati - variazioni”
- “ Variazione al programma triennale del piano opere pubbliche 2015-2017 e adeguamento dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015”

Assiste il collegio il dirigente del settore Gestione Risorse, dott. Eugenio Stefanini e l'istruttore direttivo Lida Porciani.

Il Collegio vista la proposta di deliberazione sopra specificata che prevede variazioni al bilancio di previsione 2015 mediante applicazione di quota parte dell'avanzo di amministrazione al 31/12/2014, così come rideterminato a seguito del riaccertamento straordinario dei residui, come previsto dal D.Lgs. 118/2011, attuato con delibera G.C. n° 74 del 28/04/2014, per un importo di €

185.000,00 e diminuzione di una serie di capitoli del titolo 2° per €605.000,00, così come meglio risulta dall'allegato A che fa parte, anche, del presente verbale.

Per quanto sopra detto il bilancio di previsione per il 2015, approvato con delibera consiliare n° 22 dell'11/03/2015 e già modificato con atto consiliare n° 50 dell'11/06/2015, viene variato come segue:

Avanzo di amministrazione applicato	da	€	389.781,51	a	€	574.781,51
TIT. 2° - USCITA	da	€	11.931.693,11	a	€	12.116.693,11

Per cui il totale del bilancio 2015 pareggia in €40.845.895,01

Le variazioni apportate al titolo 2° sono così specificate:

Nuovo intervento per “lavori per il ripristino della sicurezza di edifici scolastici mediante reti anti sfondellamento”	+	€	790.000,00
“manutenzione straord. asilo nido Pollicino e scuola infanzia Neruda”	-	€	60.000,00
“manutenzione straord. Scuola elementare Collodi”	-	€	100.000,00
“manutenzione straord. Scuole materne”	-	€	175.000,00
“manutenzione straord. Scuole elementari”	-	€	190.000,00
“manutenzione straordinaria scuole medie”	-	€	80.000,00

Oltre all'applicazione di quota parte di avanzo di amministrazione come

Sopra specificato per	€	185.000,00
-----------------------	---	------------

Si provvede, poi, all'esame del “prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interna 2015/2017” allegata, come parte integrante, alla deliberazione in argomento, rilasciata dal dirigente sopra specificato, dalla quale appare - alla luce delle norme in vigore - il rispetto del patto medesimo, esprime

parere favorevole

all'adozione della delibera in oggetto.

Il Collegio passa, poi, all'esame della proposta di delibera di variazione al programma triennale del piano delle opere pubbliche 2015/2017 ed adeguamento dell'elenco annuale dei lavori per l'anno 2015.

Il Collegio prende atto che le variazioni sono congruenti con le variazioni previste nella proposta di delibera sopra specificate e che si riassumono:

Alle ore 13,30, essendo completato l'esame degli atti in argomento, previa lettura, approvazione e sottoscrizione di presente verbale, lo stesso viene chiuso.

Cecina, il 06/07/2015

Mario Bellucci

Anna Maria Paladini